

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio Comunale di Milano

dato atto

che il Comune è l'ente politico di rappresentanza della comunità locale e che ad esso compete la tutela e la promozione dei suoi interessi;

tenuto conto

che le comunità locali e, tra queste, anche quella di Milano, sono ormai strutturalmente multiculturali e multireligiose;

che soprattutto il fenomeno del pluralismo religioso ha assunto dimensioni consistenti per numero di fedi, confessioni e aderenti;

considerato

che il carattere laico e non confessionale dello Stato è affermato attraverso: il principio di eguaglianza dell'art. 3, c. 1, il riconoscimento della libertà di religione dell'art. 19, il divieto di discriminazione dell'art. 20, il riconoscimento dell'eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose dell'art. 8, c. 1;

che lo Stato è laico non perché è estraneo al fenomeno religioso, ma perché lo assume in se stesso come esplicitazione di un diritto fondamentale che va garantito con regole che lo tutelino;

che l'affermazione della libertà religiosa, anche nella sua valenza negativa di non credere in alcuna religione (art. 19), esige che lo Stato se ne faccia carico «*in regime di pluralismo confessionale e culturale*» e che non sia indifferente a questo fenomeno (Corte cost. 203/1989).

che la laicità dello Stato si manifesta nella consapevolezza che la libertà religiosa è sia fenomeno individuale sia collettivo;

che in questa prospettiva la laicità che connota la Repubblica è ben diversa da una concezione che confina il fenomeno religioso nell'ambito del privato e di subordinazione rispetto ad altri valori;

che, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, la Repubblica è orientata alla tutela della persona umana;

che per il perseguimento di tale tutela la Repubblica, come insieme delle organizzazioni territoriali che la costituiscono (art. 114), **esige** dai suoi consociati l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, e sociale (art. 2), **persegue** effettive condizioni di eguaglianza formale (uguaglianza davanti alla legge) e sostanziale con l'eliminazione degli ostacoli di ordine economico e sociale (art. 3), **riconosce e promuove** le autonomie locali, espressione di un potere di autogoverno delle comunità minori (art. 5) e **favorisce** l'autonomia dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (art. 118, c. 4);

considerato inoltre

che, benché il diritto alla libertà religiosa trovi una garanzia generale nelle disposizioni della Costituzione e in norme introdotte nell'ordinamento, la diffusione e la consistenza anche numerica della pluralità di fedi e confessioni radicate nel territorio italiano rendono ormai necessario:

- a) il superamento di quel che rimane della legge sui culti ammessi del 1929;
- b) l'approvazione di una disciplina organica di attuazione degli artt. 3, 8, 19, 20 della Costituzione in materia di libertà religiosa e di coscienza dei singoli e delle formazioni sociali (principio personalistico, art. 2 Cost.), ferme restando le disposizioni in esecuzione e applicazione di accordi o intese stipulate ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione;

che la legge ha lo scopo di definire organicamente condizioni di oggettiva eguaglianza nell'esplicitazione della libertà religiosa, che non può essere ricondotta al solo fenomeno associativo delle confessioni religiose con o senza intesa con lo Stato;

che, quindi, la legge tutela in concreto l'esercizio della libertà religiosa nella sua duplice valenza positiva (credere) e negativa (non credere);

che è questa una legge sui diritti di libertà e, come tale, è funzionale al corretto esercizio del potere pubblico in conformità al divieto di discriminazione per motivi religiosi di cui agli artt. 3, 8 e 20 Cost.;

considerato altresì

che sia il legislatore statale sia quello regionale in materia di servizi sociali, di edilizia di culto, di formazione educativa e sociale, con molteplici leggi ha differenziato il rapporto delle confessioni religiose con lo Stato in base all'esistenza dell'intesa approvata dal Parlamento;

che, come ha riconosciuto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 63/2016): *“il libero esercizio del culto è un aspetto essenziale della libertà di religione (art. 19 Cost.) ed è, pertanto, riconosciuto egualmente a tutti e a tutte le confessioni religiose (art. 8, primo e secondo comma, Cost.), a prescindere dalla stipulazione di una intesa con lo Stato. Una cosa è infatti la libertà religiosa, garantita a tutti senza distinzioni, altro è il regime pattizio (artt. 7 e 8 Cost.), che si basa sulla 'concorde volontà' del Governo e delle confessioni religiose di regolare specifici aspetti del rapporto di queste ultime con l'ordinamento giuridico statale”*;

che tale legislazione limita il corretto esercizio del potere amministrativo, specie degli enti locali, quest'ultimi sempre più chiamati ad assumere decisioni di governo che ineriscono al fenomeno della libertà religiosa negli aspetti più vari della vita sociale, come nel caso delle mense scolastiche, della localizzazione dei luoghi di culto, delle attrezzature religiose, dell'organizzazione dei servizi sociali e educativi;

ritenuto

che occorra dotare il nostro Paese di una disciplina sul diritto alla libertà religiosa coerente con i principi costituzionali;

che occorra eliminare nell'ordinamento statale e regionale ogni residuo che discrimini la libertà di culto, sulla scorta del valore universale del corrispondente diritto, che prescinde dalla possibilità o dalla volontà delle realtà confessionali di stipulare un'intesa con lo Stato

invita

Il Presidente del Consiglio comunale e il Sindaco affinché esorti il Parlamento Italiano e il Governo:

1. a intraprendere l'iter di esame di una proposta di legge sulla libertà religiosa, sulla scorta delle esperienze sul tema maturate nel corso delle precedenti legislature e delle più recenti riflessioni provenienti dal mondo accademico, dalla società civile e dalle comunità religiose;

per giungere all'approvazione di un testo, che si auspica essere largamente condiviso dalle forze politiche a prescindere dalla loro collocazione, essendo questa una legge sui e dei diritti di libertà dall'impianto organico, come tale diretta alla affermazione dei diritti individuali e collettivi connessi al fatto religioso e alla determinazione dei principi fondamentali e dei livelli essenziali per il loro esercizio;

2. a garantire pertanto la libertà religiosa e di coscienza conformemente alla Costituzione e alle disposizioni europee e internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo, incluso il divieto di discriminazioni e di disparità di trattamento:

invita altresì

3. **Il Presidente del Consiglio comunale e il Sindaco affinché esorti il Consiglio regionale**, conformemente ai principi dello Statuto d'autonomia della Lombardia ed in particolare: quelli sulla promozione "*dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo* (art. 2, comma 1) e delle "*condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa ...*" (art. 2, comma 4, lett. e), ad approvare una legge sull'eguaglianza religiosa che, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, elimini ogni distinzione e/o discriminazione delle politiche regionali, incluse quelle fondate sul grado del riconoscimento giuridico vantato dalle realtà confessionali, secondo gli indirizzi espressi dalla Corte Costituzionale;

invita infine

Il Sindaco, la Giunta comunale e gli Organi di governo dei Municipi a perseguire una concreta politica di eguaglianza religiosa come concreto esercizio per la coesione sociale e la tutela dei diritti delle persone.